Allegato "A" alla delibera

della G.C. n° …. del ……..

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO:

_____

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Tollo concede a _____ (nel prosieguo Concessionario), che, in persona come in comparizione, accetta, l'uso e la gestione del complesso sportivo comunale sito a Tollo denominato "_____", come descritto nei rispettivi verbali di consistenza e relative planimetrie con evidenziate le aree assegnate in gestione, allegati alla presente convenzione e redatti dal III° Settore Ufficio Tecnico, per farne parte integrante e sostanziale:

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende:

a. per complesso sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ludica o rieducativa;
c. per canone, la somma annuale che il Concessionario versa al Concedente per la gestione del complesso sportivo.

Art. 3 – OBIETTIVI E SCOPO

Gli obiettivi che il Comune intende perseguire sono:

1. garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia del complesso sportivo;
2. assicurare il buon funzionamento degli impianti con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
3. migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti per razionalizzare le risorse disponibili in funzione di un miglior rendimento costi - benefici;
4. coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
5. assecondare e sviluppare la domanda di sport.

Lo scopo della presente convenzione consiste nell'affidamento della concessione a soggetti che curino l'utilizzo e la gestione degli impianti sopra descritti per finalità sportive e sociali meglio rispondenti alle esigenze degli utenti.

La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.

Il Concessionario, previa autorizzazione del Comune di Tollo, potrà altresì procedere all'eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica del complesso sportivo, volta all'aumento dell'utenza e/o miglioramento delle attività descritte.

Art. 4 – CANONE

Per tutta la durata della concessione il canone è fissato in € _____ (oltre IVA), offerto in sede di gara, ed è corrisposto al Comune di Tollo anticipatamente, entro e non oltre il 31 del mese di marzo di ogni anno, senza eccezioni o riserve, non potendosi sospendere il pagamento per nessun motivo.

Per ogni ritardato versamento del canone sono applicati gli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base all'incremento dell'indice ISTAT per prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

Il Comune di Tollo, in persona come in comparizione, dà atto che il Concessionario ha già provveduto in data _____ al versamento del canone di € _____, IVA compresa, giusta bonifico rilasciato dal_____, depositato agli atti comunali.

Art. 5 – PROPRIETA' DELL'IMPIANTO – MIGLIORIE

Il terreno, l'area di gioco, gli immobili, le aree scoperte destinate a verde ovvero a parcheggio, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte del complesso sportivo, così come individuato all'art.1, sono consegnati nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano alla data del verbale di consegna.

Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che il complesso sportivo ed ogni eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata, sono e diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente. Per le suddette migliorie può essere riconosciuta una compensazione e/o rimborso per le eventuali spese sostenute, fatto salvo l'accordo tra le parti.

Art. 6 – DURATA

L'affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della consegna degli impianti.

Decorso il suddetto termine, la concessione è rinnovabile per un termine massimo fino ad ulteriori anni 5 (cinque) agli stessi patti e condizioni di cui alla presente convenzione.

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi al Comune e motivandone le ragioni.

L'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all'art. 7 del vigente regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 26.7.2013, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:

a) grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
b) realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
c) mancata osservanza degli obblighi assunti con la presente Convenzione;
d) indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione;
e) aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
f) non fruibilità prolungata dell'impianto;
g) rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
a) mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

Si precisa che gli oneri tutti legati alle omologazioni ed autorizzazioni dei campi o impianti sono a totale carico del Concessionario (compresi i rinnovi periodici di cui all'art. 5 del D.P.R.151/2011).

Art. 7 – FUNZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Il Concessionario, d'intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica del complesso sportivo favorendo e privilegiando le richieste d'uso avanzate da soggetti singoli o associati, particolarmente svantaggiati.

Il Concedente si riserva le funzioni di indirizzo generale e di controllo sul corretto, completo ed equo uso degli impianti sportivi, sul rispetto degli orari minimi garantiti, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale.

Il Concedente si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del concessionario.

Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione del complesso sportivo così come consegnato e fatto salvo lo stato di fatto dello stesso.

Art. 8 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di far subentrare nella concessione di cui al presente contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione.

La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione degli impianti sportivi.

E' consentito al concessionario di locare ad altri soggetti parti del complesso sportivo, previa autorizzazione del Comune di Tollo, per lo svolgimento di attività e nei termini indicati al successivo art.22.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto:

1. a prestare la propria collaborazione tecnico–organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente e/o con gli organismi scolastici locali; a tal fine sono da favorire le attività sportive di particolare valore educativo e sociale aperte a tutte le realtà di cui al successivo art.18;

2. a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
3. a provvedere, a proprie totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente nella gestione e nell'uso del complesso sportivo in occasione di eventi, gare, tornei e manifestazioni di ogni genere, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per evitare danni a cose e persone;

3. bis in caso di eventi, gare, tornei e manifestazioni organizzati da terzi l'onere è in capo a questi ultimi che dovranno produrre al concessionario l'intera documentazione;

4. a garantire, nel caso di gare ovvero manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, il rispetto della normativa vigente in materia o delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, assicurando anche la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso cose e persone;
5. a provvedere, a propri totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione degli impianti e dell'organizzazione delle attività sportive poste in essere;
6. ad applicare le agevolazioni e le tariffe d'uso deliberate annualmente dalla Civica Amministrazione, che il concessionario potrà aumentate fino ad un massimo del 10%.
7. ad installare, a proprie onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di fruizione del complesso sportivo o di partecipazione alle attività sportive in essi organizzate;
8. a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vigente normativa;
9. ad assicurare la eventuale integrazione di arredi per spogliatoi e locali vari;
10. ad assicurare la vigilanza, la pulizia, il funzionamento e la custodia del complesso sportivo;
11. a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso;
12. a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici;
13. a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico;
14. a concordare, con il Concedente, forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte degli impianti in concessione, non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimangono a totale carico del Concessionario l'onere e la cura di tali spazi;
15. a garantire l'apertura degli impianti alle attività scolastiche;
16. a garantire il rispetto del progetto presentato in sede di partecipazione alla gara di cui all'art.3, comma 1, lettera c) della L.R. n.27/2012 e s.m.i.;
17. a presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione sulle attività svolte comprensiva delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
18. a presentare, con cadenza almeno annuale, un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'esercizio successivo.
19. a nominare il Terzo Responsabile addetto alla conduzione degli impianti termici e a darne immediata comunicazione al Comune di Tollo;

Art. 10 – MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario, il quale ha prodotto in sede di partecipazione alla gara, un progetto contenente gli interventi tecnici programmati per il complesso sportivo e depositato agli atti dell'Ente.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso del complesso sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, e comunque tutte le opere previste dall'art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2011, con l'obbligo di effettuare tutte le necessarie operazioni di verifica e controllo. TUTTO CIO' FATTO SALVO LO STATO DI FATTO AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI STESSI.

In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti quelli necessari SU OPERE E STRUTTURE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI STESSI E SUCCESSIVI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE:

1. alla riparazione, ripristino e pulizia di pluviali e gronde;
2. alla sigillatura di converse, scossaline, ecc. e sostituzione dei tratti fatiscenti;
3. alla riparazione di guaine e coperture impermeabili fino alla concorrenza di mq. 5,00;
4. alla eliminazione di infiltrazioni di acqua;
5. alla sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate e, ove necessario, alla sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali nonché alla rimessa in quota dei pozzetti, sostituzione dei sifoni compresa la sistemazione dell'area circostante;
6. alla sostituzione dei sigilli o dei coperchi dei pozzetti;
7. alla sistemazione dei serramenti e degli infissi compreso la sostituzione di ferramenta e degli organi funzionali, alla stuccatura e verniciatura conservativa, alla sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
8. al rappezzo di intonaci esterni ed interni, previa rimozione delle parti pericolanti, ed al ripristino di controsoffitti se presenti, fino alla concorrenza di mq. 5,00 cd.;
9. alle riprese di pavimentazioni esterne ed interne, rivestimenti e battiscopa, con sostituzione delle piastrelle e battiscopa rotte o mancanti, fino alla concorrenza di mq. 5,00 cd.;
10. alla riparazione di cancelli, ringhiere, paletti, infissi e di quanto altro in ferro, nonché alla loro periodica verniciatura conservativa;
11. alla pulizia di w.c., docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
12. alla riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allaccio ENEL, compresa la sostituzione di placche, frutti, lampade di qualsiasi tipo;
13. alla riparazione o rappezzo della viabilità interna, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali fino alla concorrenza di mq. 20,00 cd.;
14. alla pulizia di erbe infestanti, sfalcio di prati e relativo smaltimento del materiale, lavorazioni del terreno, annaffiatura del materiale vegetale;
15. alla potatura di siepi e cespugli, ecc. e manutenzione degli arredi che insistono sulle aree verdi;
16. a tutte le opere necessarie a mantenere in perfetta efficienza il terreno/area di gioco e la sostituzione di tutte le parti mobili del campo (reti, pali porte, retine canestro e tabelloni, reti pallavolo, ecc.).
17. alla manutenzione generale di tutti gli arredi;
18. alla manutenzione delle recinzioni e delle reti parapalloni;
19. alla manutenzione del manto di gioco.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella manutenzione ordinaria e comunque tutte le opere previste dall'art. 3, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

Art. 11 – RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI

Il Concessionario può eseguire a proprie cura e spese opere di ripristino, migliorie e/o innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al competente ufficio tecnico del Concedente che dovrà rilasciare il parere preventivo e vincolante, previe le approvazioni di Legge.

Il Competente ufficio tecnico del Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o modifiche al progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato investimento economico.

Ad ultimazione delle opere, il collaudo sarà effettuato da un tecnico abilitato designato dal Concedente ed a spese dello stesso.

A tal fine il Concedente si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa.

Art. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario, ha prestato una cauzione di € 2.500,00, per la gestione del complesso sportivo oggetto della presente concessione, mediante polizza fideiussoria n. _____ e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente, depositata agli atti dei competenti uffici comunali.

La fideiussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte del Concedente che attesta il buono stato di conservazione dell'impianto e l'insussistenza di rilievi sulla gestione.

In caso di insolvenza e immotivata inadempienza e/o di eventuali danni arrecati al complesso sportivo, senza pregiudizio di ulteriori diritti e salva ogni altra azione di tutela, il Concedente avrà titolo di avvalersi della garanzia fideiussoria.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale nell'ambito della gestione del complesso sportivo.

Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro chiunque provochi danni materiali al complesso sportivo, alle attrezzature ed agli arredi; il Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e persone per il mancato rispetto delle norme interne d'uso.

Art. 14 – GARANZIE

A garanzia dei rischi per le responsabilità dirette ed indirette derivanti da quanto forma oggetto del presente contratto poste a carico del Concessionario, lo stesso ha fornito polizza assicurativa n._____ emessa il _____ da _____ per un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona e per cose.

Ove il valore da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo è a totale carico del Concessionario.

Detta polizza assicurativa è depositata presso i competenti Uffici comunali.

Art. 15 – ENTRATE E TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività sono del Concessionario.

Il Concessionario introita i proventi delle tariffe d'uso così come deliberate, ogni anno, dall'Amministrazione Comunale che il concessionario potrà aumentare fino ad un massimo del 10%.

Il concessionario dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto al successivo art. 18 "categorie di fruizione privilegiata".

Art. 16 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario, del complesso sportivo assegnato in concessione, deve garantire all'utenza una fruibilità media settimanale minima di 35 ore, dal lunedì al venerdì e riservare il sabato e la domenica alle partite, nel periodo settembre/giugno dell'anno successivo. Il Concessionario non è tenuto a garantire la fruibilità degli impianti nei giorni festivi esclusa la domenica.

Il Concessionario deve garantire l'utilizzo delle strutture ad altre Società o Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata CONI ed altri, ove richiesto, previo accordo con le stesse e il Concedente.

Le Società o Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata CONI ed altri con sede nel Comune di Tollo (CH), ad esclusione dei casi contemplati nel successivo art.18, dovranno corrispondere al Concessionario un contributo alle spese di gestione, commisurato alle ore di utilizzo dei singoli impianti determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore e le singole società utilizzatrici.

Le Società o Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata CONI ed altri con sede al di fuori del Comune di Tollo (CH), ad esclusione dei casi contemplati nel successivo art.18, dovranno corrispondere al Concessionario la tariffa oraria per l'utilizzo dei singoli impianti determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, eventualmente maggiorata nel limite massimo del 10%.

Il Concessionario può utilizzare l'impianto sportivo per l'attività dei propri iscritti/tesserati fino ad un massimo del 40% del totale delle ore settimanali effettive; a tal fine lo stesso ha l'obbligo, entro il 31 agosto, pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.17, di comunicare, al Concedente, le fasce orarie settimanali assegnabili ad altre Società, Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata CONI ed altri.

Qualora non vi fossero richieste di altre Società, Associazioni Sportive, ecc., ovvero fossero formulate per un numero di ore inferiore, il Concessionario potrà utilizzare l'impianto superando la percentuale sopra indicata.

Il Concedente, di concerto con il Concessionario, provvede a stilare il calendario d'uso dell'impianto sportivo in relazione alle richieste pervenute nei limiti delle precedenti ripartizioni.

Relativamente all'impianto sportivo assegnato in concessione, la disciplina d'uso dello stesso e l'organizzazione degli orari sono di competenza della Concessionaria che predisporrà i relativi calendari di utilizzo da inviare al Concedente.

Art. 17 – PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Le condizioni previste dal presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso l'impianto sportivo rimanesse non disponibile secondo i calendari stilati di cui all'art.16 per cause imputabili al Concessionario, ad insindacabile giudizio del Concedente, si applica una penale giornaliera pari a € 50,00 (euro cinquanta/00); detta penale deve essere versata entro giorni trenta a far data dall'addebito comunicato dal Concedente con raccomandata AR o a mezzo pec.

In caso di inadempienza nel pagamento della penale nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà formalmente il Concessionario al rispetto dei suoi obblighi, prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

Il Concedente, altresì, provvede alla risoluzione del contratto, con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito, in caso:

1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo comunale;
2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato rispetto delle tariffe di utilizzo deliberate dalla civica Amministrazione nei termini previsti dalla presente concessione;
4. del mancato pagamento del canone decorsi 120 giorni dalla prevista scadenza contrattuale
5. del mancato pagamento entro il termine assegnato delle somme di cui al successivo articolo 19.

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione gli stessi entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'Ufficio ed a spese del Concessionario.

Art. 18 – CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA

Il Concessionario si impegna altresì a far utilizzare gratuitamente gli impianti alle Scuole dell'obbligo (Scuole elementari e medie) e Superiori per le sole attività curriculari e/o Giochi studenteschi.

Le Scuole dovranno assicurare la presenza di un proprio addetto per la sorveglianza, per la pulizia e per la responsabilità delle attività svolte nell'impianto.

Il concessionario deve garantire la gratuità per l'uso del complesso sportivo per le seguenti altre categorie di utenti ed iniziative:

a. disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
b. appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Istituti Similari, per CORSI DI ADDESTRAMENTO inerenti l'espletamento del proprio servizio;
c. appartenenti a Corpi o Società che collaborano con la Protezione Civile;
d. atleti tesserati dalle Federazioni Nazionali del C.O.N.I., solo se espressamente richiesto dall'Organismo predetto e purché appartenenti alla squadra Nazionale o ad Organismi Nazionali;
e. giochi studenteschi indetti dal CONI;
f. attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di disabili.

Art. 19 – UTENZE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 26.7.2013, è a carico del Comune di Tollo la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, idrica e gas entro il limite di spesa sostenuta per competenza nell'anno 2012, ammontante a complessivi € 13.364,18.

Eventuali eccedenze a tale spesa saranno poste a carico del concedente e ripartite nel modo che segue:

- il 40% al concessionario della palestra coperta con annessa area antistante a parcheggio;
- il 40% al concessionario del campo per il gioco del calcio, con annessa tribuna e sottostanti servizi;
- il 20% al concessionario della parte residuale dell'impianto comunale composto da 2° campo di gioco, campo da calcetto, tennis e basket, campo da tennis, campo da bocce, spogliatoi ed annessi servizi ed aree pertinenziali;

Tali spese dovranno essere versate dal concessionario entro il termine di trenta giorni da ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune di Tollo.

Il mancato pagamento da parte del concessionario delle somme dovute al Comune di Tollo entro il suddetto termine comporterà la risoluzione contrattuale ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 20 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il Concedente, inoltre, si riserva l'uso gratuito e senza onere alcuno del complesso degli impianti sportivi assegnato in concessione, fino ad un massimo di gg. 15 annui, che possono essere fruiti anche in frazioni di

mezza giornata di utilizzo (intendendosi per tali gli usi che non superino le 5 ore), per la organizzazione diretta o in compartecipazione con Associazioni, Enti, etc. di manifestazioni sportive, ludico - ricreative e quanto altro si dovesse ritenere pertinente (espletamento di concorsi, riunioni, manifestazioni scolastiche, etc.).

In tutti i casi sopra indicati, il concessionario dovrà mettere a disposizione l'impianto sportivo a semplice richiesta, previo preavviso di almeno giorni 5 (cinque), compatibilmente con quanto già programmato per gli impianti sportivi interessati; il Concessionario, pertanto, dovrà garantire, a proprie totale cura e spese, tutto quanto sia necessario per il corretto e funzionale uso degli impianti sportivi, ivi compresa la custodia e la pulizia.

Art. 21 – PUBBLICITA'

Il Concessionario potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma e contenuti, all'interno del complesso sportivo in Concessione assumendosi l'onere del pagamento delle dovute imposte.

Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal materiale pubblicitario.

La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità.

Art. 22 – GESTIONE PUNTI DI RISTORO E/O ATTIVITA' DI BAR

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, potrà affidare a terzi un punto di ristoro e/o attività di bar all'interno del complesso sportivo in Concessione.

Il Concessionario è tenuto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni in materia di pubblici servizi, nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie.

Tutte le spese per la organizzazione, predisposizione, arredi, allacci, adeguamenti edilizi ovvero tecnologici, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e comunque in osservanza delle eventuali prescrizioni emanate in diretta relazione all'evento, è vietato servire bevande e quanto altro in contenitori di vetro o altro materiale similare ed è vietato distribuire bevande alcoliche.

Il Concessionario è responsabile per danni a cose e persone nell'ambito della gestione del punto di ristoro e/o attività bar.

Il Concessionario può organizzare, all'interno del complesso sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 23 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed informare l'utenza sulle modalità d'uso del complesso sportivo.

In particolare deve:

1. portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d'uso del complesso sportivo e degli eventuali servizi collaterali;
2. informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d'uso degli impianti;
3. indicare il responsabile della gestione del complesso sportivo ed il suo recapito ove essere reperibile;
4. fornire precise indicazione sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e proposte.

Art. 24 – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Il Concedente, in ogni caso e momento, può consentire l'installazione di impianti di telefonia mobile nell'ambito della struttura sportiva oggetto di concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge e nel rispetto dei piani comunali vigenti.

Art. 25 - NORME DI SICUREZZA

Compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione. A tal proposito il concessionario come sopra rappresentato deve produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, che sarà depositato agli atti.

Art. 26 –RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Al termine della Concessione sarà redatto un verbale di riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna.

In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene, il Concessionario è tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere certificato dal Concedente.

Art. 27– CONTENZIOSO

Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Chieti.

Art. 28 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere integrata ovvero aggiornata a seguito delle sole modifiche del quadro generale normativo relativo all'impiantistica sportiva.

Art. 29 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente detto nel presente contratto le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, ecc.

Art. 30 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il canone annuo di concessione è soggetto all'imposta sul valore aggiunto a carico del concessionario, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.